

Convenzione tra Ordine dei Consulenti del Lavoro di Rovigo e Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Ferrara

TRA

L'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Rovigo C.F.: 80009770290, rappresentato dal Presidente Pulga Francesco, nato a TRECENTA (RO) il 24/01/1952 e domiciliato per la carica in Rovigo, Via L. Einaudi 98/A int. 4 - 45100 ROVIGO (d'ora innanzi denominato "Ordine")

E

il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Ferrara C.F. n. 80007370382 e P.IVA 00434690384, rappresentato dal Direttore, Prof. Daniele Negri, nato a Ferrara (FE) il 26/07/1971 e domiciliato per la carica in Ferrara, Corso Ercole I d'Este 37, (d'ora innanzi denominato "Dipartimento")

VISTO

- la Legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante "Norme per l'ordinamento della professione di Consulente del Lavoro";
- l'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27, secondo cui "La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i Consigli Nazionali degli Ordini ed il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica";
- l'art. 6, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2012, n. 148, secondo cui "il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il Consiglio Nazionale dell'Ordine o Collegio, il Ministro dell'Istruzione, Università e della Ricerca ed il Ministro Vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I Consigli territoriali e le Università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti".

CONSIDERATO

- il ruolo essenziale che le parti sottoscriventi il presente accordo rivestono per agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani studenti universitari, integrando la formazione con l'esperienza professionale;
- la Convenzione Quadro fra il MIUR, il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro stipulata in data 24 luglio 2013;
- la Convenzione Quadro fra il MIUR, il Ministero del lavoro e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro stipulata in data 23 marzo 2018;
- che i percorsi formativi del corso di laurea triennale e dei corsi di laurea Magistrali attivati presso il Dipartimento di Giurisprudenza – Università di Ferrara rispondono ai requisiti richiesti dalla Convenzione Quadro;

convengono quanto segue

Art. 1 - Finalità dell'accordo

La presente convenzione è finalizzata ad agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani studenti universitari, integrando la formazione con l'esperienza professionale.

Art. 2 - Tipologie dei corsi di studio

Per lo svolgimento di parte del periodo di tirocinio, valevole per l'ammissione all'esame di abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro, contestualmente alla frequenza almeno dell'ultimo dei corsi di laurea, il Dipartimento di Giurisprudenza si impegna ad attivare il predetto periodo di tirocinio nell'ambito dei seguenti percorsi formativi:

- a) Lauree triennali o a ciclo unico appartenenti alle classi di seguito indicate:
- L-14: Scienze dei Servizi Giuridici;
 - LMG-01 delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza.

Art. 3 – Settori Scientifico Disciplinari di riferimento

Nell'attuale assetto dei corsi impartiti nel Dipartimento di Giurisprudenza sono acquisibili da ciascuno studente CFU nei seguenti Settori Scientifico Disciplinari di riferimento (SSD) di riferimento:

Area 12 – Scienze giuridiche

IUS/01 – Diritto privato
IUS/04 – Diritto Commerciale
IUS/07 – Diritto del Lavoro
IUS/10 – Diritto Amministrativo
IUS/12 – Diritto Tributario
IUS/14 – Diritto dell'Unione Europea

Art. 4 – Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale durante la frequenza dei corsi della laurea triennale e magistrale

Possono chiedere di essere ammessi al periodo di tirocinio – di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, tramite istanza da presentare al Direttore del Dipartimento e inoltre al Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro firmatario la convenzione nel periodo precedente l'inizio del semestre del tirocinio – gli studenti iscritti almeno all'ultimo anno dei corsi di laurea di cui all'art. 2 che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere iscritti all'ultimo anno di corso ovvero fuori corso;
- b) aver sostenuto gli esami – comunque denominati – considerati fondamentali per il proficuo svolgimento del tirocinio professionale (Diritto privato, Diritto del Lavoro, Diritto Commerciale) e che abbiano acquisito un numero minimo di CFU: 90 per gli iscritti ai corsi di laurea triennale e 200 per gli iscritti al corso di laurea a ciclo unico;
- c) aver superato esami di profitto relativi ad insegnamenti afferenti ai settori scientifico-disciplinari di cui all'art.3.

Art. 5 – Modalità di svolgimento del tirocinio professionale nel corso di laurea triennale e magistrale

Gli studenti ammessi allo svolgimento del periodo di tirocinio di cui all'art. 1 svolgeranno un periodo di pratica della durata di 6 mesi presso lo studio professionale di un Consulente del lavoro regolarmente iscritto all'Albo e in regola con la formazione continua obbligatoria, dell'Ordine provinciale di Rovigo.

La programmazione, valutazione e verifica sull'effettivo svolgimento del periodo di tirocinio resta di competenza del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Rovigo in cui è iscritto il professionista ospitante che vi provvederà secondo il regolamento in vigore.

Eventuali periodi trascorsi all'estero per la frequenza di corsi riconosciuti dall'Università di Ferrara, determineranno la sospensione del tirocinio per il periodo corrispondente.

Art. 6 – Numero massimo annuo di studenti da ammettere al tirocinio e individuazione degli studi professionali disponibili

Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Ferrara e l'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Rovigo firmatario della convenzione, nelle persone dei rispettivi referenti organizzativi, entro il mese di ottobre fissano l'incontro annuale al fine di individuare il numero di studenti da ammettere al tirocinio anticipato in relazione al numero di studi professionali disponibili a ricevere tirocinanti.

Il consulente designato referente per l'Ordine dei Consulenti si impegna a raccogliere le dichiarazioni di disponibilità ad ospitare i tirocinanti da parte degli studi professionali e procede ad effettuarne comunicazione al referente del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Ferrara.

Art. 7 – Referenti organizzativi

Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Ferrara e l'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Rovigo nominano ciascuno un referente organizzativo per l'attivazione dei tirocini.

I referenti organizzativi provvedono alla massima diffusione del presente accordo.

I referenti organizzativi nell'ambito del contingentamento di cui all'art. 6, comma 1, assegnano gli studenti agli studi professionali resisi disponibili alla frequenza del tirocinio.

Prima dell'inserimento negli studi possono essere previste procedure di selezione motivazionale degli aspiranti tirocinanti.

Nel corso di effettuazione del tirocinio è opportuno inserire momenti di verifica al fine del pieno raggiungimento degli obiettivi dichiarati. Il Tirocinante, dovrà attenersi alle regole previste dal regolamento approvato dal CNO dei Consulenti del Lavoro che si allega alla presente Convenzione.

Art. 8 – Collaborazione

L'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Rovigo si impegna a dare ampia diffusione e ad ammettere gli studenti tirocinanti a tutte le iniziative formative attivate ogni anno durante il periodo di tirocinio.

Art. 9 – Durata e rinnovo

La presente convenzione ha durata di cinque anni e sarà esplicitamente rinnovabile tra le parti.

Art. 10 – Obblighi ed impegni delle parti

Il presente accordo è applicabile nei confronti dei soggetti che verranno ammessi al periodo di tirocinio di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27 e che parteciperanno alle lezioni universitarie frequentando contemporaneamente lo studio professionale di un Consulente del Lavoro per un semestre.

Il tirocinante/studente, ammesso alla frequenza dello studio, deve chiedere l'immediata iscrizione al registro dei praticanti tenuto dal competente Consiglio Provinciale dell'Ordine, nel rispetto delle disposizioni di cui al vigente Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.

Il tirocinante/studente avrà adeguata copertura assicurativa a carico del professionista ospitante.

Il Presidente del
Consiglio dell'Ordine Provinciale
Ordine Consulenti del Lavoro di Rovigo
Francesco Pulga

Il Direttore del Dipartimento
di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Ferrara
Prof. Daniele Negri
